

Cassazione sulla mancata autorizzazione del procuratore della Repubblica alla Gdf

Dati fiscali, non si butta niente

L'acquisizione irrituale non comporta l'inutilizzabilità

DI ANGELO CARLO
COLOMBO E VINCENZO
CRIOSTIANO

L' autorizzazione ai fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza, operante quale polizia giudiziaria, è subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti nell'apparato tributario di riferimento, fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio, la necessità di preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere a determinate attività, quali l'accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente. Così la sentenza n. 14701/18 di ieri della Cassazione che riprendendo un precedente orientamento (Cass. n. 21974/2009) ha ulteriormente specificato che la mancanza dell'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un'indagine o di un processo penale, non determina ipso facto

Quando l'inerenza sorride alla deduzione

Il concetto di inerenza ai fini fiscali non soltanto deve essere utilizzabile per negare la deducibilità a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali, ma anche, per valorizzare spese che concretamente, e in prospettive di ampia visione, risultino vantaggiose per il progetto imprenditoriale. Nel solco di precedenti richiami giurisprudenziali e dottrinali, questo è uno dei passaggi chiave espressi dalla sentenza 14579/18 depositata ieri dalla Cassazione. Ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d'impresa non è sufficiente che l'attività svolta rientri tra quelle tipiche espresse nello statuto sociale, circostanza questa che riveste un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombenza piuttosto in capo al contribuente l'onere di dimostrare che una determinata operazione, seppur apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività d'impresa e destinata almeno prospetticamente, a generare un lucro i proprio favore (Cass. n. 3746 del 2015). Ma

non solo. Gli Ermellini compiono un ulteriore allorquando chiariscono che qualunque sia il concetto di impresa, e per le società lo scopo del conseguimento degli utili ("ai fini del fisco elemento di manifestazione di ricchezza e dunque presupposto stesso della tassazione") non può comunque negarsi l'esigenza di applicazione di buone regole di amministrazione dell'attività d'impresa, che si scontra con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate "ovviamente secondo un giudizio prognostico a monte, e non in rapporto all'esito, dovendosi altrimenti negare il rischio d'impresa". In tal senso, è ipotizzabile che spese incongrue o svantaggiose conducano alla mala gestione dell'impresa e, da ultimo alla sua estinzione, sicché i criteri apparentemente estromessi tornano ad assumere rilevanza. In particolare, l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelativi della mancanza di inerenza, pur non confondendosi o, meglio, non identificandosi con essa.

Angelo Carlo Colombo
e Vincenzo Cristiano

la inutilizzabilità degli elementi di prova sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario,

rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione del giudice tributario. In sostanza, viene evi-

denziato che non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle

prove illegittimamente acquisite, sicché l'esperimento irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comporta la loro mancata acquisizione, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso. Pur tuttavia, evidenziano gli Ermellini, i principi superiori di diritto non possono essere derogati a fronte della consegna spontanea della mole documentale da parte del contribuente, nella parte in cui deve considerarsi come la stessa Cassazione non può rendere legittimo un accesso operato al di fuori del perimetro normativo e, comunque, "perché l'eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente all'accesso, legittimo o illegittimo che sia, è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo richiesto e/o preso in considerazione da nessuna norma di legge" (Cass. n. 19689/2004).

IO
ONLINE

Le decisioni
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

NON C'È SUBORDINAZIONE ALLE CAUSE CHE L'HANNO GENERATA

Perdita deducibile se documentata

Con l'ordinanza n. 10643, depositata il 4 maggio 2018, la Corte di cassazione nel ribadire che è illegittima la determinazione induttiva del reddito tramite percentuale di ricarico, quando tale percentuale viene ricostruita prendendo in esame un ridotto campione di beni e, in caso di vendita, di prodotti eterogenei, una media aritmetica semplice e non una ponderata, stabilisce che per legittimare la deducibilità della perdita su crediti è sufficiente che la perdita stessa sia documentata in modo certo e preciso. Il legislatore, infatti, non avrebbe subordinato la deducibilità della perdita alle cause che l'hanno generata, ma piuttosto alla sussistenza di elementi certi e precisi sul valore dedotto.

Con riferimento al motivo di impugnazione relativo all'applicazione del metodo di accertamento basato sulla rettifica induttiva dei ricavi di un'impresa, la Suprema corte di cassazione si è uniformata a orientamenti consolidati statuendo che «l'ufficio deve definire la base del calcolo sulla base di un paniere che comprenda i prodotti commercializzati più significativi; e nell'ipotesi che l'azienda tratti prodotti notevolmente differenti, per calcolare la percentuale non può utilizzare la media aritmetica semplice, ma deve avvalersi di quella ponderale» non potendo determinare la percentuale di ricarico mediante il confronto dei prezzi di acquisto e vendita solo di alcuni beni. Maggiormente significativo/innovativo appare tuttavia il principio espresso dalla Suprema corte in merito alla deducibilità delle perdite sui crediti.

In via di principio, perché una perdita sia deducibile, il creditore dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per poter incassare il credito fino a dimostrare che lo stesso sia definitivamente irrecuperabile. Nei casi in cui il debitore sia assoggettato a

procedure concorsuali, le perdite si ritengono deducibili in quanto esiste una presunzione legale in merito al carattere definitivo della perdita e all'impossibilità di realizzo per il creditore.

Con il provvedimento in esame, la Corte suprema precisa i confini e le modalità di applicazione di tale regola generale. Al fine della deducibilità delle perdite su crediti, non è necessario che il contribuente fornisca la prova di essersi attivato per ottenere una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore essendo sufficiente che le perdite risultino documentate da elementi certi e precisi. La scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende, quindi, di per sé in deducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita, senza che sia prevista alcuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la legittimità delle deduzioni effettuate dal contribuente. La società infatti aveva tentato il recupero del credito con attività proattiva che però non aveva avuto alcun esito. Decideva pertanto, invece di proseguire nell'azione giudiziale, di transigere col debitore, anche se per un importo sensibilmente inferiore al credito effettivo.

Considerato che le azioni intraprese dal contribuente per il recupero del credito non avevano avuto alcun esito, la deducibilità della perdita è pur sempre fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendevano ragionevole e giustificata la scelta dell'imprenditore di

transigere e attestavano la conseguente definitività della perdita. La Corte ha rigettato, quindi, il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato l'illegittimità dell'accertamento dichiarato nei gradi di merito.

Daniilo Grattoni

IO
ONLINE

L'ordinanza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

FORMAZIONE/ La delibera del Cpgt

Giudici tributari Nasce la Scuola

Nasce la Scuola superiore di formazione dei giudici tributari. La delibera di istituzione è stata approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, presieduto da Mario Cavallaro. La Scuola provvede all'organizzazione e alla promozione, allo svolgimento e alla gestione di corsi e seminari di formazione iniziale dei vincitori dei concorsi per l'immissione nella magistratura tributaria; di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per gli appartenenti alla magistratura tributaria; di corsi e seminari di formazione e aggiornamento per gli aspiranti a incarichi direttivi e semi direttivi della magistratura tributaria; di attività di collaborazione e programmazione connesse con le proprie finalità poste in essere con università, scuole di formazione, enti e ordini professionali, italiani e stranieri, nonché di formazione giudiziaria tributaria europea, nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri stati o istituzioni internazionali o nell'ambito di attuazione di specifici programmi governativi; di corsi di formazione ed aggiornamento anche finalizzati all'acquisizione di nuove

e migliori competenze inerenti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici in uso; di corsi finalizzati all'apprendimento di tecniche di gestione delle risorse umane dedicate ai magistrati tributari titolari di incarichi semidirettivi e direttivi. I corsi potranno essere svolti nella sede centrale del Consiglio, in sedi decentrate e in modalità e-learning, avvalendosi anche delle collaborazioni delle commissioni tributarie. La Scuola si occuperà anche della pubblicazione di ricerche e studi sulle materie oggetto dell'attività di formazione e aggiornamento; di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione. Del Comitato scientifico faranno parte docenti universitari in discipline economiche o giuridiche; giudici tributari con un minimo di dieci anni di servizio; rappresentanti del mondo delle professioni. Strutture e risorse saranno messe a disposizione dal Consiglio che si avvarrà di docenti individuati fra i docenti delle università, appartenenti alla magistratura tributaria da almeno dieci anni continuativi, esperti di chiara fama.

© Riproduzione riservata